

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 gennaio 1972¹ concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 5

⁵ Nei periodi d'intenso traffico stagionale, imprese d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente ridurre il numero di giorni di riposo a tre giorni, di cui uno domenicale. Nei periodi d'intenso traffico stagionale queste imprese e le imprese di navigazione possono inoltre prolungare eccezionalmente di 7 giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2.

Art. 30 Ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche,
 teleferiche e funicolari

¹ Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, la durata massima ininterrotta del lavoro prescritta nell'articolo 11 capoverso 4 può essere prolungata a cinque ore e mezza al massimo.

² Nei periodi d'intenso traffico stagionale è possibile eccezionalmente:

- a. ridurre il numero di giorni di riposo per mese civile prescritti nell'articolo 15 capoverso 1 a tre giorni, di cui uno domenicale;
- b. prolungare di 7 giorni l'intervallo tra due giorni di riposo prescritto nell'articolo 15 capoverso 2;
- c. prolungare di 7 giorni l'intervallo tra due giorni di riposo domenicali prescritto nell'articolo 15 capoverso 2.

³ Durante la stagione estiva (1° maggio–31 ottobre) o quella invernale (1° novembre–30 aprile) il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore, ma la durata massima di lavoro ammessa in un turno di servizio non può superare le 13 ore. Il prolungamento deve essere previamente convenuto con i rappresentanti dei lavoratori in un accordo scritto. Il personale interessato dall'accordo non può sottostare alla deroga per due stagioni consecutive. Il capoverso 1 e l'articolo 11 capoverso 1 non si applicano al turno di servizio in questione e il capoverso 2 lettere a e b alla stagione

¹ **RS 822.211**

in questione. La durata massima di lavoro ammessa in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve eccedere le 72 ore.

⁴ Per far fronte a circostanze straordinarie sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all'anno. Esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza e necessitano dell'assenso dei rappresentanti dei lavoratori. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova